

STATUTO**TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****Art. 1 - Denominazione e norme applicabili**

E' corrente, ai sensi dell'art.8 della L. 381/91 e ss.mm., la Società Cooperativa Sociale con fini consortili denominata "**CONSORZIO ABN - A & B NETWORK SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, dal titolo VI del Cod.Civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Art. 2 - Sede e sedi secondarie

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Perugia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Cod.Civ. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci deliberare sul trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che negli altri Paesi dell'Unione Europea, o all'estero in genere, possono essere istituite o soppresse con decisione dell'organo amministrativo. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Durata e adesioni

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050. La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn.1), 2), 3), 5), 6), 7) dell'art.2484 del Cod.Civ. nonché per la perdita del capitale sociale. La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, a primari organismi nazionali rappresentativi del movimento cooperativistico italiano, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II**SCOPO - OGGETTO****Art. 4 - Scopo ed oggetto sociali**

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla

base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi la Cooperativa intende quindi perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non, nonché attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle attività e delle risorse umane delle cooperative socie e degli enti associati e del territorio; il tutto secondo le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia di Cooperative Sociali, nonché delle norme regolanti gli Enti del "Terzo Settore", nel cui novero la Cooperativa Sociale rientra di diritto ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, alla cui disciplina pertanto la Società ottempera ed è vincolata.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione.

La cooperativa si impegna ad operare per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile; per raggiungere tale scopo la cooperativa:

a) realizzerà qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali promuovendo il volontariato internazionale ed iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo di aiuto umanitario, di salvaguardia e perseguimento della pace;

b) attuerà iniziative e progetti finalizzate alla internazionalizzazione dell'economia sociale;

c) si impegnerà in attività di Educazione allo Sviluppo, per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile e della solidarietà.

La Cooperativa permette la partecipazione di associazioni, di cooperative, di enti no-profit e di enti pubblici e privati, nel rispetto delle percentuali indicate dalla legge.

In relazione ai propri scopi, la Cooperativa, costituita anche ai sensi dell'art.3 della L. 381/91, ha per oggetto le seguenti attività:

1) stimolare la collaborazione tra le Cooperative, anche coordinando l'attività tra le Cooperative

stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale; attuare iniziative e progetti finalizzati alla internazionalizzazione dell'economia sociale;

2) fornire servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle Cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

3) gestire attività di formazione e di addestramento, sia in proprio che realizzate con l'ausilio della Regione Umbria e di ogni altra Autorità, volte a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità dei soci delle Cooperative aderenti e di quanti partecipano all'attività delle Cooperative;

4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle Cooperative socie, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni e simili, prodotti e servizi;

5) attuare, sia direttamente che tramite le Cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

6) coordinare il rapporto delle Cooperative socie con gli enti pubblici, con i privati e con i terzi in genere;

7) sollecitare e promuovere l'emanazione da parte delle competenti Autorità di provvedimenti, anche amministrativi e legislativi, a favore delle Cooperative sociali;

8) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale; attività di promozione del volontariato internazionale ed iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia e perseguimento della pace;

9) assumere interessenze e partecipazioni in Cooperative, Consorzi ed altre Società per la migliore realizzazione dei fini sopra indicati;

10) assumere e gestire, quale cooperativa consortile e quindi favorendone l'attuazione da parte dei soci, oppure di terzi nei limiti consentiti dalla legge, i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui all'art. 1) lett. a) della Legge n. 381/1991 e le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimen-

to lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett. b) e art. 4 della Legge n. 381/1991; svolgere attività di Educazione allo Sviluppo per sensibilizzare l'Opinione Pubblica rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile della solidarietà;

11) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con i quali contraddistinguere i servizi e/o prodotti propri e delle Cooperative socie;

11 bis) gestire e/o offrire, sia in proprio sia tramite le cooperative socie, servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di qualsiasi intervento comunque finalizzato alla riduzione e/o al contenimento dei consumi di energia primaria, all'uso razionale dell'energia ed alla efficienza energetica, e di servizi energetici in genere, nonché ogni altra attività propria delle c.d. "ESCO", ottenibile sia con interventi attraverso fonti energetiche rinnovabili sia attraverso interventi di risparmio energetico;

12) gestire, sia in proprio, sia tramite le cooperative socie, o sotto qualunque altra forma associativa, temporanea o permanente, ogni e qualsivoglia attività imprenditoriale comunque utile o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

a) servizi di guardiania e custodia;

b) servizi di trasporto merci c/terzi, di facchinaggio, di pulizia, di manutenzione del verde;

c) prestazione di servizi edili anche industriali; nonché ogni attività di autocostruzione e comunque ogni attività nell'ambito dell'"housing sociale";

d) costruzione, installazione, gestione, manutenzione di ogni tipo di impianti, sia pubblici che privati anche nel settore delle fonti energetiche nuove e/o rinnovabili;

e) svolgimento di qualsiasi tipo di attività nel settore dei servizi ambientali e pili in generale nel settore dei servizi pubblici locali (c.d. "Public Utilities");

f) gestione di attività di lavaggio, di rigenerazione, di riciclaggio di qualsiasi materiale, e servizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni natura, qualità o accezione;

g) esercizio e/o gestione di attività turistiche, ricettive, di ristorazione, ricreative, sportive, sociali, assistenziali, educative, formative, artistiche, culturali e del tempo libero in genere;

d) esecuzione di ogni altro tipo di lavorazioni e

svolgimento di attività produttive, commerciali e di servizi comunque comprese e/o connesse, preliminari, o complementari agli oggetti sociali propri delle cooperative socie;

13) vendere materiali e componenti costituenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare ed eolica, biogas e biomasse;

14) prestare consulenza tecnico-operativa ed assistenza per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, incluso l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e certificazioni, predisposizione delle pratiche per l'ottenimento dei finanziamenti.

La Cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali opportune o necessarie al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La società consortile presta la propria attività mutualistica prevalentemente a favore dei soci, utenti dei servizi; può esercitarla nei confronti dei terzi ma entro i limiti imposti, in tema di mutualità prevalente dagli artt.2512 e 2513 del Codice Civile.

Art. 5 - Requisiti mutualistici

Si applicano alla Cooperativa le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del Cod.Civ..

E' pertanto fatto espresso divieto di:

* distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

* di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della L. 59/92. La Cooperativa delibera la variazione delle clausole di cui al presente articolo con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6 - Patrimonio sociale e quote

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 500,00;
- 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00;
- 3) dal Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, costituito dalle azioni detenute dai soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00, di cui all'art.27 del presente statuto;
- 4) dal Fondo destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento, costituito dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 500,00, di cui al successivo art.32;
- 5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- 6) dalla riserva legale, formata nella misura di legge ai sensi dell'art.2545-quater del Cod.Civ.;
- 7) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate a soci receduti o esclusi;
- 8) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del successivo art.11;
- 9) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla Cooperativa;
- 10) dalle altre riserve indivisibili o da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge o dal presente statuto;
- 11) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'art.31, non in contrasto con i requisiti della mutualità prevalente.

Le riserve di cui ai punti dal n.ro 5) al n.ro 10) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 7 - Aumento di capitale

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25% del valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per

ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci; tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale lo escluda o preveda che le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura. L'Assemblea dei soci può conferire i necessari poteri all'organo amministrativo perché realizzi l'aumento di capitale determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Art. 8 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 del Cod.Civ., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea dei soci determina, nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperative sociali a mutualità prevalente e delle norme dettate dal presente statuto, la destinazione delle eventuali eccedenze attive di bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sempre che ne ricorrano i presupposti economi-

co/giuridici di cui alla normativa vigente, l'erogazione di ristorni tra i soci cooperatori che abbiano usufruito di servizi da parte della Cooperativa Consortile dietro corresponsione di corrispettivi; il criterio di distribuzione dovrà essere rapportato proporzionalmente alla quantità di servizi di cui i Soci Cooperatori hanno durante l'esercizio usufruito e all'ammontare dei corrispettivi corrisposti; potranno essere erogati in forma liquida oppure mediante aumento gratuito di capitale, oppure con l'emissione di strumenti finanziari disciplinati dal presente statuto.

TITOLO IV

SOCI

Art. 9 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali della Cooperativa stessa:

- 1)** le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art.1, comma 1 della L. 381/91;
- 2)** altre imprese e cooperative, sociali ed anche non sociali, che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla Cooperativa, enti ed associazioni no-profit ed enti pubblici e privati, che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendano realizzare con la Cooperativa stabili convergenze operative;
- 3)** associazioni e fondazioni.

Ai sensi dell'art.8 della L. 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere soci organizzazioni in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

E' fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative identiche o affini a quelle della Cooperativa in aperta concorrenza con la stessa.

I soci sono pertanto obbligati:

- a)** ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- b)** a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo.

Qualora ricorra interesse della Società, il Consi-

glio di Amministrazione può ammettere uno o più "soci speciali" ai sensi dell'art. 2527 del Codice Civile, per un periodo limitato e in conformità a legge, finalizzato all'inserimento del nuovo socio nell'organizzazione dell'Impresa Consortile; la delibera di ammissione determina:

- i.** la durata del periodo di inserimento
- ii.** i criteri e modalità attraverso i quali tale inserimento deve articolarsi e prodursi
- iii.** le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, mai in numero superiore al 50% (cinquanta per cento) di quelle previste per i soci ordinari.

Il Socio Speciale partecipa alle assemblee, ma ha voto solo in occasione dell'approvazione del bilancio.

I Soci Speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto con effetto dal provvedimento di accoglimento della domanda.

I Soci Speciali possono essere esclusi, oltre che per le altre cause previste dalla legge e dal presente statuto, in caso di inosservanza ai doveri inerenti il loro inserimento nell'Impresa Consortile, nonché in caso di reiterate assenze ai lavori assembleari.

Al termine del periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i positivi presupposti, il Socio Speciale assume la veste di Socio Ordinario a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione; ove facciano difetto i suddetti presupposti di positivo inserimento, il Socio Speciale è escluso ai sensi del presente statuto.

Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere, oltre agli strumenti finanziari previsti dalla L. 59/92, ogni altro strumento finanziario di cui alla disciplina prevista per le società per azioni, per quanto compatibile.

I diritti di amministrazione e patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari, e le relative condizioni di trasferimento, sono regolati dai successivi artt. dal n.27 al n.34.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'art.2545-ter del Cod.Civ..

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovve-

ro rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt.2437 e seguenti del Cod.Civ.

Art. 11 - Procedura di ammissione dei soci

Quanti intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a)** denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b)** numero dei soci;
- c)** numero delle azioni che si intende sottoscrivere;
- d)** dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- 1)** copia dell'atto costitutivo vigente al momento della domanda;
- 2)** estratto della delibera dall'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3)** bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4)** comunicazione del nominativo, se diverso dai legali rappresentanti, eventualmente delegato a rappresentare l'aspirante socio nei confronti della Cooperativa;
- 5)** ogni altro documento che l'organo amministrativo della Cooperativa ritenga utile ed abbia richiesto. Di ogni modifica che dovesse essere apportata ai dati di cui al punto 1) degli enti associati dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione delle modifiche stesse.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l'organo amministrativo; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, il valore nominale delle azioni sottoscritte, oltre l'eventuale sovrapprezzo (in nessun caso rimborsabile) da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Non adempiendo a tale obbligo entro tre mesi dalla comunicazione della deliberazione dell'organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati, i quali, entro i successivi sessanta giorni, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella nota integrativa o nella relazione al bilancio se dovuta, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Oltre che nei casi previsti dagli artt.2545- quinquies e 2545- sexies del Cod.Civ. in quanto applicabili, e con riferimento ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, nessun socio può essere titolare di azioni il cui valore nominale superi la somma massima eventualmente prevista dalle norme in materia di cooperative a mutualità prevalente.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 12 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni sociali non sono trasferibili, per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2530 del Cod.Civ., il socio può recedere dalla Cooperativa con preavviso di novanta giorni, esercitato non prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella Cooperativa.

Art. 13 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)** la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c)** la nomina, facoltativa o obbligatoria (nei casi previsti dall'art.2477 del Cod.Civ.), dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revi-

sore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui al paragrafo precedente, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.15. Le altre decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art.16.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 14 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci non hanno diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2538 comma secondo del Codice Civile, ai soci persone giuridiche sono attribuiti i seguenti voti a scalare, rapportati al valore nominale delle azioni sottoscritte e versate:

i) un voto sino ad un valore nominale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) di azioni possedute

ii) due voti sino ad un valore nominale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) di azioni possedute

iii) tre voti sino ad un valore nominale di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) di azioni possedute

iv) quattro voti sino ad un valore nominale di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) di azioni possedute

v) cinque voti in caso di valore nominale delle azioni possedute superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero).

Art. 15 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.13, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione a assembleare nel rispetto del me-

todo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi, normalmente, entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art.2479/bis, comma 4, del Cod.Civ.

L'assemblea è presieduta da colui che riveste la qualifica di legale rappresentante della Cooperativa, ai sensi del successivo art.23.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci

che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto ciò venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Cooperativa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da essi controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'art.13, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente.

Il voto è di norma palese, o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo che almeno 1/3 degli intervenuti all'assemblea non richieda l'espressione di voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-

rio nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le altre decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo é adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- * l'argomento oggetto della decisione;
- * il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- * l'indicazione dei soci consenzienti;
- * l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- * la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-

zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 - Recesso, decadenza, esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decadenza.

Il recesso e l'esclusione del socio sono disciplinate dagli artt. 2437, 2532 e 2533 del Cod.Civ.

Il recesso è inoltre consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimano il recesso.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo può altresì escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo e non partecipando in modo assiduo alla vita della Cooperativa;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi inutilmente due mesi dal detto invito;

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra soci;

d) senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa, secondo le definizioni e le individuazioni che meglio verranno esplicitate con apposito regolamento interno. La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che abbia perduti i requisiti per l'ammissione indicati nel precedente art.9.

Art. 18 - Rimborso delle azioni

In ogni caso di perdita della qualità di socio la liquidazione delle azioni é disciplinata dall'art.2535 del Cod.Civ.; in ogni caso il rimborso al socio o ai suoi aventi diritto non può essere effettuato per un valore superiore a quello nominale effettivamente versato e rivalutato ed ai dividendi eventualmente maturati.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente

A chi cessa di far parte della Cooperativa si applica il disposto dell'art.2536 del Cod.Civ.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - Amministrazione

La Cooperativa potrà essere amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori. Uno o più amministratori possono altresì essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna ha nell'attività sociale.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto di eleggere non più di un terzo degli amministratori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del Cod.Civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del Cod.Civ.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

È ammessa la rieleggibilità nei termini di legge. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2386, comma 5, del Cod.Civ.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo am-

ministrativo.

L'organo amministrativo, ove non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento; può inoltre essere designato un segretario, anche estraneo.

Art. 21 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475, comma 5 del Cod.Civ. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art.2544, comma 1 del Cod.Civ. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di proposta di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle suddetta formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione si intende comunque validamente costituito con l'intervento di tutti i consiglieri, che non si oppongano alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In ogni altro caso, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina, o in altro consiglio comunque riunito in forma collegiale.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettro-

nica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando Siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Come previsto all'art.15 per l'assemblea dei soci, è consentito l'intervento in Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e modalità tutte ivi indicate.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nell'apposito Libro delle determinazioni degli amministratori.

Art. 22 - Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo, nella determinazione della struttura operativa della Cooperativa, può nominare Direttori, Procuratori ad negocia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i compensi, sentito il Collegio Sindacale, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art.2381 del Cod.Civ., ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta di norma al Presidente

dell'organo amministrativo adottato (e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente), salve le diverse modalità o limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 24 - Compensi agli amministratori

L'eventuale compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina, tenendo anche conto degli specifici incarichi conferiti ai singoli membri.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE E COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 del Cod.Civ., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Cooperativa.

Art. 26 - Controllo legale dei conti

Se ritenuto opportuno dall'assemblea dei soci, o verificandosi i presupposti di legge previsti dall'art.2477 del Cod. Civ., la Cooperativa è controllata da un collegio sindacale, con funzioni anche di controllo contabile ai sensi degli artt. 2409/bis e seguenti del Cod. Civ., composta da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale ne designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art.2543 del Cod.Civ. ai soci finanziatori, ove esistenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2399 e successivi del Cod.Civ.

TITOLO VII

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 27 - Strumenti finanziari

Ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526 del Cod. Civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della L. 59/92, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli

artt. 5 e 6 della stessa legge. Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 28 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art.36. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori potranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art. 29 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente all'organo amministrativo, che ha la facoltà di pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del Cod.Civ..

Art. 30 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata nei modi di cui al precedente art.15, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare

lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del Cod. Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art.2514 del Cod.Civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art.36, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art.4 della L. 59/92, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero Maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 31 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente art.30.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della L. 59/92.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art.2514 del Cod.Civ..

La delibera di emissione di cui al precedente art.30, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Cod. Civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci, salva diversa espressa autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437/bis e seguenti, del Cod. Civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisi-

bili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 32 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea dei soci la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della L. 59/92.

In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art.31. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 33 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, del Cod. Civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli artt. 29 e seguenti del presente statuto.

Art. 34 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata nei modi di cui al precedente art.15, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, del Cod. Civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- * l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- * le modalità di circolazione;
- * i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- * il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.33.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dei soci, con deliberazione adottata nei modi di cui al precedente art.15 e con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a)** a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge e di statuto;
- b)** all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito al sensi del-

l'art.11 della L. 59/ 92.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, possono essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Art. 37 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta, salvo diverso accordo tra le parti interessate, da un collegio arbitrale nominato dal Presidente della Camera Arbitrale dell'Umbria, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 5/2003.

Firmato: Roberto Bonifazi

" Giuseppe Brunelli